



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2022-2023**

### **Comunicato Ufficiale N. 337 del 14/04/2023**

#### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

#### **50) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI COLLEFFERRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TANTARI JACOPO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.199 C5 DELL'8/02/2023**

**(Gara: CITTA DI COLLEFFERRO – GAP SSD ARL del 4/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.199 dell'8.02.2023 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, valutando altresì gli atti del fascicolo, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Città di Colleferro, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tantari Jacopo, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale riconosce la sussistenza oltre che l'attuazione del ricorrente di una condotta irrispettosa simbolo di un comportamento antisportivo, ma non violenta, nei confronti del calciatore della squadra avversaria ex art. 38 C.G.S. "condotta violenta dei calciatori", ma allo stesso tempo appare che tali condotte sono certamente reprimibili ed indubbiamente scorrette nei confronti dell'avversario ma non nei termini di cui al suddetto articolo del Codice.

Piuttosto tale condotta è riconducibile all'art. 39 C.G.S. "condotta gravemente antisportiva" che si distingue dalla precedente come condotta meno grave antisportiva e che "si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto

dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco"( Cfr. Corte Giust. Fed. C.U. n. 161/CGF, 10.01.2014).

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tantari Jacopo a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

AAAAAAAA

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. DON GASPARE BERTONI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CHIOFALO GIUSEPPE ED ESPOSITO MICHELE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 SGS DEL 9/03/2023 (Gara: BOREALE – DON GASPARE BERTONI del 4/03/2023 – Campionato Under 14 Regionali Maschili)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Don Gaspare Bertoni; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal C.G.S., questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

## II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**66) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE POMPOSELLI ALESSANDRO FINO AL 31/05/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARIELLO MARCO E MARIELLO MASSIMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL'1/03/2023**

**(Gara: TECHNOLOGY C5 – GAP SSD ARL del 25/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C1 Maschile)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023**

Visto il reclamo in epigrafe del giorno 11 marzo 2023;  
esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la **GAP S.S.D. A R.L.** ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento adottato con C.U. N.222 del 01/03/2023 dal **Giudice Sportivo di prime cure** con il quale, in virtù dell'art 10 comma 5 lett.b. del C.G.S., **veniva deliberato:**

*“[...] 1) di infliggere alla Società GAP la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 nonché l'ammenda di Euro 500,00.;*

*2) di squalificare il sig. POMPOSELLI ALESSANDRO (GAP) fino al 31.05.2023 in aggiunta alla sanzione di cui C.U. n. 205 del 15.02.2023.*

*3) di squalificare i calciatori MARIELLO MARCO e MARIELLO MASSIMILIANO per n. 4 gare effettive, di squalificare il calciatore BIZZARI EMILIANO (GAP) per una gara effettiva espulso per doppia ammonizione. [...]”, avendo il giudice di prime cure rilevato che:*

*“[...] - al 17'26 del 2° tempo, nel corso di un time-out, sulla tribuna nasceva una zuffa provocata da tesserati e sostenitori della Società GAP che colpivano con calci e pugni alcuni tifosi della Società TECHNOLOGY C5.*

*Fra i più facinorosi, il primo arbitro identificava per conoscenza personale il sig. POMPOSELLI ALESSANDRO (GAP).*

*A tale zuffa si aggiungevano i calciatori MARIELLO MASSIMILIANO e MARIELLO MARCO precedentemente espulsi per doppia ammonizione.*

*Tale situazione si protraeva per circa due minuti, pertanto l'arbitro non riuscendo a gestire la situazione informava i capitani delle due squadre che non sussistevano le condizioni per poter proseguire la gara e pertanto al 17'26 del 2° tempo la sospendeva definitivamente definitivamente sul seguente punteggio: TECHNOLOGY - GAP 5 - 0.*

*Per quanto sopra riportato, la responsabilità per l'anticipata conclusione della gara è da attribuire alla Società GAP. [...]”.*

Avverso il provvedimento del giudice sportivo di prime cure presentava tempestivo reclamo la **GAP S.S.D. A R.L.** preceduto dal relativo preannuncio.

A sostegno delle proprie istanze, la reclamante deduceva che la zuffa in tribuna non era stata, in realtà, innescata dai sostenitori della GAP, precisando che negli scontri in parola era stata coinvolta, suo malgrado, anche la Presidentessa della GAP, Sig.ra Gabriella Pomposelli, di cui i calciatori Marco Mariello e Massimiliano Mariello sono i figli, i quali, pertanto, sarebbero intervenuti al mero scopo di soccorrere e proteggere la propria madre.

All'udienza del 23.03.2023, svoltasi in presenza, compariva la GAP in persona della sua Presidentessa Sig.ra Gabriella Pomposelli, la quale, nel riportarsi integralmente al proprio atto difensivo, ne domandava l'accoglimento e concludeva chiedendo la revisione delle sanzioni irrogate alla società, ai calciatori e all'allenatore.

Questa Corte, valutati gli indici e l'entità delle circostanze fattuali, comparato, ai fini del giudizio, il contenuto afflittivo delle sanzioni alla complessiva e concreta gravità delle violazioni contestate, ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, e che le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure debbano essere riformate in misura meno afflittiva.

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 250,00, la squalifica a carico dell'allenatore Pomposelli Alessandro a 3 gare e la squalifica a carico dei calciatori Mariello Marco e Mariello Massimiliano a 3 gare.  
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 14 aprile 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli